



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



ALLEGATO A

NORME TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

SETTORE FORESTE - A1614A

MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE

SOTTO MISURA 8.6 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE

OPERAZIONE 8.6.1 INVESTIMENTI PER INCREMENTARE IL POTENZIALE ECONOMICO DELLE FORESTE E DEI PRODOTTI FORESTALI

BANDO 2021

APERTURA: lunedì 29 marzo 2021 – ore 12.00

SCADENZA: venerdì 2 luglio 2021 - ore 12:00

Sommario

1	DEFINIZIONI.....	4
2	FINALITÀ E OBIETTIVI.....	5
3	LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	5
4	DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITÀ DEL SOSTEGNO.....	5
5	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE.....	6
5.1	Beneficiari del contributo.....	6
5.1.1	<i>Soggetti richiedenti.....</i>	6
5.1.2	<i>Imprese in difficoltà.....</i>	6
5.1.3	<i>Cambio del beneficiario.....</i>	7
5.2	Condizioni di ammissibilità al contributo.....	8
5.3	Tipologia degli interventi.....	9
5.3.1	<i>Interventi ammissibili.....</i>	9
5.3.2	<i>Interventi non ammissibili.....</i>	10
5.4	Tipologia delle spese.....	11
5.4.1	<i>Spese ammissibili.....</i>	11
5.4.2	<i>Spese non ammissibili.....</i>	14
5.5	Criteri per la selezione delle domande di aiuto.....	14
6	IMPEGNI.....	20
6.1	Impegni essenziali.....	20
6.2	Impegni accessori.....	21
7	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	22
7.1	Responsabile del procedimento.....	22

7.2	Fasi del procedimento.....	23
8	AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	23
8.1	Presentazione della domanda di aiuto.....	24
8.1.1	Modalità di presentazione delle domande di aiuto.....	24
8.1.2	Termini per la presentazione delle domande di aiuto.....	24
8.1.3	Contenuto della domanda di aiuto.....	25
8.1.4	Dichiarazioni rese in domanda.....	26
8.2	Ricevibilità delle domande.....	27
8.3	Istruttoria della domanda di aiuto.....	27
8.3.1	Controlli amministrativi.....	27
8.3.2	Comunicazione dell'esito dell'istruttoria.....	28
8.3.3	Graduatoria.....	29
8.3.4	Riesame e ricorsi.....	30
9	EROGAZIONE DELL'AIUTO.....	30
9.1	Domanda di pagamento dell'anticipo.....	30
9.1.1	Presentazione delle domande dell'anticipo.....	31
9.1.2	Istruttoria delle domande dell'anticipo.....	31
9.2	Variazioni progettuali.....	32
9.2.1	Presentazione delle domande di variante.....	33
9.2.2	Istruttoria della domanda di variante.....	33
9.3	Domanda di pagamento di saldo.....	34
9.3.1	Presentazione delle domande di saldo.....	34
9.3.2	Istruttoria delle domande di saldo.....	36
9.3.3	Durata e termini di realizzazione dell'investimento.....	36
9.3.4	Cause di forza maggiore.....	37
9.4	Riduzioni e sanzioni.....	38
9.5	Controlli ex -post.....	38
10	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	38

11	DISPOSIZIONI GENERALI.....	39
12	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	41
13	CONTATTI.....	42
14	Allegati.....	42

1 DEFINIZIONI

ARPEA	Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo pagatore per la Regione Piemonte.
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall’Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione per adempiere agli obblighi derivanti dall’attuazione di un intervento.
Autorità di gestione (AdG)	L’autorità di gestione del Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nella Direzione Regionale Agricoltura della Regione Piemonte.
Bando	Atto formale con il quale l’Autorità competente indice l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, e gli altri obblighi, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.
Beneficiario:	Soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l’approvazione della graduatoria, responsabile dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di sviluppo rurale.
Domanda di pagamento	Domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Fascicolo aziendale	E’ l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione.

Fondi SIE	Fondi strutturali di investimento europei.
Impegno	Vincolo o obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto.
Legname tondo	Insieme di tronchi tondi, abbattuti, ma non ancora sottoposti a lavorazione alcuna.
PMI	Micro, piccole e medie imprese definite ai sensi dell'allegato I del Reg. UE 702/2014 della Commissione.
Psr	Programma di sviluppo rurale.
Richiedente	Soggetto che presenta domanda di aiuto.
Sede Legale	E' il luogo in cui dall'atto costitutivo l'impresa risulta avere il centro dei propri affari.
Sede secondarie/unità locali	E' uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività dell'impresa.
SIAP	Sistema Informativo Agricolo Piemontese.
Superficie forestale	Sono i terreni definiti all'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste".

2 FINALITÀ E OBIETTIVI

Con il presente Bando sono definite le condizioni di accesso al regime di aiuto all'operazione 8.6.1 denominata "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali".

Attraverso il presente bando, sono concessi contributi a copertura di spese sostenute per l'esecuzione di investimenti volti a incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e al miglioramento dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali.

L'operazione è collegata alla Focus area 2A: "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

3 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli investimenti ammissibili interessano il territorio della Regione Piemonte. Le macchine o le attrezzature devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito della sede principale o secondaria o unità locale piemontese.

4 DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a 3.000.000,00 di euro di fondi pubblici, fatti salvi eventuali incrementi derivanti da economie o ulteriori assegnazioni collegate all'estensione del periodo di programmazione.

L'agevolazione prevista è un **contributo in conto capitale** sulle spese ammissibili ed effettivamente sostenute direttamente dal beneficiario. Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di anticipi e saldi finali meglio definiti nel seguito.

Il sostegno è concesso a fondo perduto per un importo pari al **40% della spesa totale dell'investimento ammissibile**.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione ai sensi del Reg. 702/2014 è identificato dal codice SA.50704 (2018XA) Misura 8 – Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali".

La spesa massima ammissibile a contributo per singola domanda di sostegno (indipendentemente dal numero di interventi) è pari a **euro 500.000,00**. Non sono ammesse domande con spesa minima richiesta/concessa inferiore a **euro 30.000,00**.

Le eventuali spese sostenute in eccedenza alla spesa ammessa a contributo restano interamente in carico al beneficiario.

5 DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5.1 Beneficiari del contributo

5.1.1 Soggetti richiedenti

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le Micro, piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore forestale.

Sono esclusi gli enti Pubblici e le loro associazioni.

5.1.2 *Imprese in difficoltà*

Per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5.1.3 *Cambio del beneficiario*

Ai sensi dell'articolo 71 comma b) del Reg. (UE) n. 1303/13 **non è ammesso il cambio di beneficiario** che procuri un vantaggio indebito al soggetto subentrante. In caso contrario si dispone la revoca dei contributi assegnati, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

Il cambio di beneficiario è consentito senza revoca dei contributi solo in casi eccezionali alle seguenti condizioni:

- che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio,
- che il subentrante si impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per l'erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo pluriennale successivo all'ultimazione del progetto;
- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici);
- subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente: il subentrante deve presentare una nuova polizza fideiussoria oppure una appendice della polizza con voltura dell'intestatario.

5.2 Condizioni di ammissibilità al sostegno

Per poter essere ammessi al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell'aiuto devono, al momento della presentazione della domanda, essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. L'impresa può avere una sede legale fuori dalla regione Piemonte, ma deve avere almeno una sede secondaria ed unità locali (sedi operative) stabile sul territorio regionale da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando desunta dalla visura camerale e con il codice ATECORI 02.10 o 02.20.
2. Il richiedente deve essere regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte;
3. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicata al paragrafo 4);
4. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (art. 26 c.3 Reg. n. 1305/2013);
5. Il richiedente deve lavorare volumi di legname tondo al di sotto di 10.000 metri cubi all'anno, calcolato sulla media degli ultimi tre anni considerando legname abbattuto in proprio, acquistato (in piedi ed abbattuto) e lavorato per conto terzi;
6. Sono ammessi investimenti per l'acquisto di nuovi macchinari legati all'utilizzo di legname tondo indicati al paragrafo 5.3.1);
7. Gli investimenti devono comportare un aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali;
8. La sostenibilità economica dell'investimento deve avere il rapporto tra la spesa totale dell'investimento oggetto della domanda e la media del fatturato degli anni 2018, 2019 e 2020

uguale o inferiore a 2,5 (ad es. per un investimento di 350.000,00€ e fatturato medio degli ultimi tre anni pari a 150.000,00 € il rapporto è di 2,3). Per le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati, il calcolo della sostenibilità verrà effettuato sugli anni disponibili. Qualora l'impresa fosse nel suo primo anno di vita, tale requisito non si applica e non dà punteggio. La media dei fatturati degli ultimi tre anni deve essere dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 e il rapporto deve essere calcolato e riportato nella relazione tecnica-economica - Modello 1 riportato al paragrafo 14 ;

9. Il beneficiario (legale rappresentante) non dovrà essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
10. Il beneficiario non deve essere presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf);
11. Il beneficiario deve rispettare le regole di cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014;
12. La domanda di sostegno deve raggiungere un punteggio non inferiore a 35 punti da calcolare in base a quanto stabilito al paragrafo 5.5;

13. Il Beneficiario deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi al pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.

Le condizioni di ammissibilità di cui ai punti 1), 2), 11), 12) e 13) devono essere mantenute per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento.

LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI REQUISITI SOPRA RICHIESTI DETERMINA L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO.

5.3 Tipologia degli interventi

5.3.1 Interventi ammissibili

Sono ammessi interventi per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature idonee alla lavorazione, produzione e prima trasformazione dei prodotti legnosi. I beni acquistati devono essere privi di vincoli o ipoteche.

1. Acquisto di macchinari e attrezzature per il taglio e/o allestimento del legname:

- Harvester
- Processori
- Teste abbattitrici
- Teste per Processori
- Trinciatrici forestali
- Frese forestali
- Cesoie forestali
- Pinze forestali

2. Acquisto di macchinari e attrezzature per il trasporto ed esbosco del legname:

- Verricelli forestali
- Canalette
- Rimorchi forestali
- Teleferiche forestali (anche singole parti – funi – carrello – torre ecc)
- Trattori progettati specificatamente per uso forestale (ad esempio Skidder, Forwarder)
- Trattori agricoli allestiti a uso forestale
- Bracci caricatori forestali
- Sollevatori a braccio telescopico semoventi
- Escavatori (senza attrezzatura da scavo)

3. Acquisto di macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione della biomassa forestale ad uso energetico, agricolo e ambientale:

- Cippatrici portate e semoventi
- Pellettatrici
- Essiccatoi alimentati solo da fonti rinnovabili e legna (non ammesse alimentazione a combustibili fossili)
- Impianti mobili per la produzione di travi e tavole
- Sega legna, spaccalegna, sega-spacca combinati
- Spacca legna
- Macchinari per la produzione di paleria
- Benne per cippato
- Cassoni scarrabili e rimorchi specifici per il trasporto di cippato
- Bancalatrici per legna da ardere o cippato
- altre macchina/attrezzature specifiche per la filiera bosco-energia

5.3.2 *Interventi non ammissibili*

Sono esclusi dal contributo gli investimenti di macchinari e attrezzature che non siano ad esclusivo uso forestale e non rispondenti alle finalità indicate al paragrafo 2). Nello specifico non sono ammessi al contributo:

1. Acquisto di macchinari e attrezzature per la realizzazione del prodotto finito (es. trasformazioni industriali per la produzione di mobili, infissi, pannelli, compensati ecc.);
2. Acquisto di macchinari e attrezzature usati;
3. Acquisto e installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica;
4. Acquisto di beni di consumo, DPI, motoseghe, attrezzi manuali, decespugliatori spalleggiati nonché ganci, catene, choker, carrucole e altra attrezzatura minuta acquistata separatamente da una macchina;
5. Acquisto di autocarri, carrelli e rimorchi per il trasporto stradale di macchine e attrezzature dedicate all'abbattimento e allestimento e di trattori dedicati all'esbosco;
6. Acquisto di macchinari e attrezzature per la movimentazione del legname sul piazzale che operano esclusivamente presso la sede aziendale (es. carrelli, muletti, bracci caricatori ecc);
7. Acquisto e installazione di apparecchiature informatiche (hardware) e programmi informatici (software);
8. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Costituiscono "manutenzione" gli interventi per rinnovare e sostituire parti funzionali o strutturali di beni esistenti;
9. Interventi su fabbricati e infrastrutture logistiche;
10. L'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;

11. Interventi realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto;
12. Interventi di viabilità silvopastorale;
13. Interventi selvi colturali (es. rimboschimento, potature, diradamento ecc.);
14. Elaborazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
15. Gli interventi che usufruiscono di altre sovvenzioni comunitarie, statali, o regionali o di altri enti per gli stessi scopi (regole di cumulo previste dall'art. 8 del reg. UE n. 702/2014).

5.4 Tipologia delle spese

5.4.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili solo le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di aiuto:

1. gli acquisti di **nuovi macchinari e attrezzature** indicati al paragrafo 5.3.1);
2. spese generali collegate alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi di cui al paragrafo 5.3.1) riguardano:
 - a. gli onorari¹ dei professionisti regolarmente iscritti all'Ordine professionale competente. Tali spese sono riconosciute nelle seguenti misure massime espresse in percentuale dell'investimento riconosciuto ammissibile a contributo:

IMPORTO SPESA AMMISSIBILE	% SPESE TECNICHE RICONOSCIUTE
Fino a 100.000,00 €	2.0%
Da 100.001,00 € a 200.000,00 €	1.5%
Da 200.001,00 € a 500.000,00 €	0.5%

La spesa massima su cui è riconosciuto l'onorario è pari ad euro 500.000,00.

- b. le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese sia per garanzie fideiussorie, ai sensi degli articoli 45 e 63 del REG UE 1305/13 che per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati;
3. spese di informazione e pubblicità sul sostegno ottenuto indicate al paragrafo 10);
4. spese preliminari sostenute per la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (es. PEFC, FSC o altre forme di certificazione), e di rilascio della certificazione da parte dell'organismo di certificazione,

¹ Ad esempio per un investimento di euro 480.000,00 la spesa tecnica riconosciuta ammonta a euro 4.899,98.

solo in abbinamento all'acquisto di **nuovi macchinari ed attrezzature** indicati al paragrafo 5.3.1).

Nello specifico sono ammesse a finanziamento:

- Costi per la redazione del manuale aziendale di gestione forestale sostenibile;
 - Spese di consulenza comprese quelle dell'O.d.C. che rilascia la certificazione;
5. spese preliminari sostenute per la certificazione di qualità dei combustibili legnosi di cui alla UNI EN ISO 17225 o di sostenibilità ambientale, e di rilascio della certificazione da parte dell'organismo di certificazione, solo in abbinamento all'acquisto di **nuovi macchinari ed attrezzature** indicati al paragrafo 5.3.1).

Non sono ammissibili al sostegno i costi amministrativi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di certificazione di qualità dei combustibili legnosi, basati sul mercato.

In base a quanto previsto dal Reg 1303/2013, art. 69 c. 3 lett. c) e dal Reg. 702/2014, art. 7 c.2, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

In fase di presentazione della domanda di aiuto è necessario specificare nell'apposito campo "Ulteriori informazioni" della scheda Interventi SIAP se il valore indicato nel campo "Importo" è comprensivo o meno dell'IVA.

Le spese ammissibili a contributo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62 c.1, sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a "pagamenti effettuati ed effettivamente sostenuti dal beneficiario", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario; ove non sia possibile presentare le fatture, i pagamenti devono essere giustificati da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Inoltre, il pagamento deve essere effettuato su un conto intestato al beneficiario.

Per giustificativo di pagamento si intende il documento, intestato al beneficiario, che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Ai sensi del Reg. (UE) 1305/13, art. 66, comma 1, lettera c), punto i), i beneficiari sono tenuti ad adoperare un sistema contabile distinto (conto corrente separato) o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato. Le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Le spese, per risultare ammissibili, devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Pertanto, la selezione deve essere basata sull'esame di **almeno 3 preventivi** di spesa confrontabili (predisposti da parte di fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura). Il beneficiario fornirà una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo che, per parametri tecnico-economici e per costi-benefici, viene ritenuto valido (la relazione non è necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso).

Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

5.4.2 Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, nonché quelle riguardanti:

1. gli interventi indicati al paragrafo 5.3.2);
2. gli investimenti che interessano la fase di trasformazione per la produzione di prodotti finiti a partire da semilavorati;
3. acquisto di terreni o fabbricati;
4. gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo e produttivo;
5. investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing), acquisti a rate o noleggio a lungo termine;
6. l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del Reg. 1303/2013, articolo 69 comma 3 lettera c) e del Reg 702/2014, articolo 7, comma 2, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e

definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;

7. oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
8. gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
9. la realizzazione e diffusione di materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.);
10. la realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri formativi, open day e Workshop;
11. investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze ecc.) con l'eccezione dei costi finanziari connessi alla gestione del progetto e richiesti dal bando quali l'accensione di garanzie fideiussorie, onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto;
12. costi relativi a modifiche di manuali o altre spese relative a certificazioni forestali già acquisite;
13. costi di mantenimento delle certificazioni di Gestione Forestale Sostenibile e di qualificazione dei combustibili legnosi di cui alla norma UNI EN ISO 17225;;
14. interessi passivi.

5.5 Criteri per la selezione delle domande di aiuto

Sono individuati specifici criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del Psr 2014-2020 Piemonte, di cui si deve tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione concernenti le priorità in funzione dei quali sono attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nella graduatoria di ammissibilità.

Criteri di priorità e punteggi attribuiti per la formazione della graduatoria:

MISURA 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste			
8.6.1 - Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali			
CRITERIO PRIORITÀ	DESCRIZIONE		PUNTEGGIO
Caratteristiche del richiedente	1	PMI iscritte all'AIFO da almeno 1 anno	1
	2	PMI con rapporto tra il costo totale dell'investimento e il valore della produzione pari o inferiore a 1,5	3
	3	PMI che svolgono attività forestali da meno di 3 anni	3
	4	disponibilità e gestione di una superficie forestale non inferiore a 100 ha di cui almeno il 50% con funzione:	4 produttiva
			3 produttiva-protettiva
			5

		produttiva e inclusa in un PFA
		4 produttiva-protettiva e inclusa in un PFA
5	utilizzo, negli ultimi 5 anni, di pioppeti o altri impianti di arboricoltura da legno su superfici di almeno 50 ha	3
6	coinvolgimento in altre misure di interesse forestale attivati anche da altri soggetti (per es. GAL)	5
7	gestione di superfici forestali dimostrabile tramite la comunicazione di taglio (dal 2011 in poi) ad esclusione dei pioppeti per i quali è necessario esibire fattura	3
8	presenza, nell'ambito delle superfici in gestione, di boschi soggetti a gestione forestale sostenibile (PEFC, FSC)	3
9	possesso del Certificato della Catena di custodia (CoC)	5
10	Adozione di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi, della qualità (basata sulla norma ISO 17225), trinciabilità e sostenibilità ambientale dei combustibili legnosi	15
	Legna da ardere o cippato delle classi "A1" o "A1+" secondo la norma ISO 17225	10
	Legna da ardere o cippato delle classi "A2" o "B1" o "B2" secondo la norma ISO 17225	5
Qualificazione professionale	11 possesso di qualifica professionale	5 di Operatore forestale, in ingegneria naturalistica o treeclimbing
		3 specifica attinente l'utilizzo della macchina od attrezzatura oggetto di investimento
	12 corsi di imprenditorialità forestale	3
Macchine ed attrezzature per i lavori forestali	13 Forwarder, Skidder, Harvester	18
		5 con peso inferiore a 5 ton
	14 Trattori con caratteristiche idonee per il lavoro in bosco	8
		3

			con braccio caricatore o verricello fissi
			3
			con peso maggiore o uguale sull'asse anteriore
			3
			quattro ruote sterzanti o snodo centrale
	15	Trattori adattati per il lavoro in bosco	0
			1
			con braccio caricatore o verricello
			1
			con peso maggiore o uguale sull'asse anteriore
	16	Gru a cavo	5
			8
			con carrello motorizzato pescante
			5
			a stazione motrice mobile
			3
			se provvisti di comando a distanza
	17	Verricelli forestali	5
			3
			se provvisti di comando a distanza
	18	Rimorchi forestali trazionati	4
			con assale oscillante
			4
			con timone sterzante
	19	Pinza con motosega	3
	20	Testata abbattitrice	5
	21	Testata processore	8
Impianti di trasformazione	22	Impianti mobili per la produzione di travi, tavole e pali	5
	23	per l'essiccazione della biomassa ad uso energetico	7
	24	per la produzione di cippato, cippatino, pellet	12

In ogni caso il **punteggio minimo** per l'ammissione della domanda di aiuto deve risultare **pari o maggiore di 35**.

In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita in base al punteggio riferito al maggior grado di innovazione e, in caso di ulteriore parità, in base all'entità dell'importo del progetto, dando priorità ai progetti di maggiori dimensioni. Nel caso in cui permanga la parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base all'età del beneficiario (rappresentante legale), dando priorità al soggetto più giovane.

I criteri di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto. **L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione del criterio di priorità e del relativo punteggio.** In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

E' necessario utilizzare il file excel "Tabella calcolo" scaricabile dal SIAP che deve essere compilato ed allegato alla domanda, in formato xls e pdf non modificabile, come indicato al paragrafo 8.1.3 punto 3.

Per i criteri della tabella al paragrafo 5.5 vale quanto di seguito specificato:

CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE:

Criterio 1: Imprese che sono iscritte all'albo delle imprese forestale del Piemonte, istituito dall'art. 31 della l.r 4/2009, da più di un anno dalla data della pubblicazione del bando.

Criterio 2: Rapporto tra la spesa totale dell'investimento oggetto della domanda e la media del fatturato degli anni 2018, 2019 e 2020 uguale o inferiore a 1,5. (ad es. per un investimento di 300.000,00 € e fatturato medio degli ultimi tre anni pari a 200.000,00 € il rapporto è di 1,5). Per l'attribuzione del punteggio, allegare alla domanda la dichiarazione ai sensi del DPR445/2000 relativo al fatturato degli ultimi tre anni (paragrafo 8.1.3).

Le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari dovranno indicare ed usare il fatturato per gli anni disponibili.

Criterio 3: Imprese iscritte alla camera di commercio competente per il territorio con codice ATECORI 02.20 e 02.10 a partire dal 01 gennaio 2018;

Criterio 4: Come dal documento "Indicazioni Tecnico-Methodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali – PFA e il relativo allegato A (approvati con D.G.R. n. 27-3480 del 13/06/2016)" e rappresentata dalla "Carta forestale e delle altre coperture del territorio - Carta delle destinazioni funzionali prevalenti (scaricabile dal sito internet regionale SIFOR\Indagini\PFT\Scarico dati\Singola area forestale). Il punteggio relativo alla funzione

produttiva è acquisito se la superficie forestale gestita con funzione produttiva è pari ad almeno il 70% dell'area forestale totale. Il punteggio relativo alla funzione produttivo-protettiva è acquisito se la superficie forestale gestita con funzione produttivo-protettiva è pari ad almeno il 60% dell'area forestale totale.

Le superfici forestali in disponibilità e gestione devono essere sul territorio Regionale.

La disponibilità e gestione deve essere dimostrata tramite opportuna documentazione quali atti di proprietà, contratti di affitto o convenzioni, ecc.

Non rappresentano disponibilità e gestione le sole istanze di taglio di cui articoli 4 e 6 del Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4.

I punteggi non sono cumulabili.

Criterio 5: Imprese che negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del presente bando hanno effettuato utilizzazioni di pioppeti o impianti di arboricoltura da legno su superfici di almeno 50 ha, dimostrabili tramite fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio.

Criterio 6: Imprese che alla data della presentazione della domanda siano ammesse (anche non finanziate) in graduatoria in altre misure forestali del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

Criterio 7: Interventi gestionali effettuati su superfici forestali o pioppeti in Piemonte negli anni 2018, 2019 e 2020.

Per le superfici forestali, la gestione può essere dimostrata tramite fatture o comunicazioni di taglio o progetti di intervento (punteggio eventualmente cumulabile con il criterio 4).

Per i pioppeti è necessario esibire le fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio;

Criterio 8: Imprese che hanno in gestione superfici forestali sul territorio regionale, dimostrata tramite opportuna documentazione, condotte secondo i criteri di gestione forestale sostenibile dimostrato dal relativo certificato.

Criterio 9: Possesso di certificazione di Catena di Custodia CoC (Chain of Custody).

Criterio 10: Imprese che adottano di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi, della qualità (basata sulla norma UNI EN ISO 17225) o della tracciabilità e sostenibilità ambientale dei combustibili legnosi dimostrabile con il relativo certificato. 15 punti.

Se l'impresa produce e/o commercializza legna da ardere o cippato delle classi "A1" o "A1+" secondo la norma UNI EN ISO 17225, dimostrabile con il relativo certificato. 10 Punti.

Se l'impresa produce e/o commercializza legna da ardere o cippato delle classi "A2" o "B1" o "B2" secondo la norma UNI EN ISO 17225. dimostrabile con il relativo certificato. 5 Punti.

I punteggi sono cumulabili solo in presenza un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi, della qualità basata sulla norma UNI EN ISO 17225 *(per esempio, Imprese che adottano di un sistema di certificazione UNI EN ISO 17225 - 15 Punti, l'impresa produce e/o commercializza legna da ardere o cippato delle classi "A2" o "B1" o "B2" - Punti 5. Punti totali riconosciuti 20).*

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Critério 11: Titolare o un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che è in possesso di qualifica professionale di "operatore forestale", "ingegneria naturalistica" o di "tree-climbing" acquisita tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti. (Per dettagli si veda <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/professioni-forestali-formazione/formazione-forestale>)

Titolare o un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che è in possesso di formazione specifica attinente l'utilizzo della macchina o attrezzatura oggetto di investimento, acquisita tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti. (allegare il documento che attesta la qualifica posseduta)

I due punteggi sono cumulabili. *(per esempio titolare con qualifica da operatore forestale 5 punti – dipendente con formazione specifica per la macchina oggetto dell'investimento 3 punti. Punti totali riconosciuti 8).*

La qualifica professionale di "operatore forestale", "ingegneria naturalistica" o di "tree-climbing", qualora ottenuta tramite corsi non erogati con il Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte, deve essere dimostrata tramite opportuna documentazione (attestato, programma e qualifiche dei docenti).

Critério 12: Titolare o un addetto legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che abbia frequentato un corso di imprenditorialità forestale finanziato nel periodo 2007-2013, attraverso la Misura 111.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Per corsi rilasciati da altri enti formativi, pubblici o privati, la durata deve essere pari o superiore a

quelli della Regione Piemonte, e dimostrabile tramite attestato, programma e qualifiche dei docenti.

MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I LAVORI FORESTALI

Criterio 13: Investimenti relativi all'acquisto di Forwarder (trattore articolato portante), Skidder (trattore articolato per l'esbosco a strascico), Harvester (abbattitrice-allestitrice). Se il peso del Forwarder, Skidder, Harvester è inferiore a 5t, i due punteggi sono cumulabili.

Criterio 14: Trattori specifici per uso forestale sono macchine operatrici (agricole, sollevatori a braccio telescopico semoventi ecc) che avendo opportune caratteristiche costruttive sono idonee ad un impiego forestale. In particolare, snodo centrale, cabina chiusa rinforzata, ruote isodiametriche, peso maggiore sull'asse anteriore, braccio caricatore idraulico, etc..

Non vengono considerate in questa categoria gli escavatori e le macchine movimento terra in generale che sono ammissibili ma non danno punteggio ai fini della formazione della graduatoria.

I punteggi sono cumulabili. *(per esempio, acquisto trattore forestale 8 punti, dotato di braccio caricatore 3 punti e con quattro ruote sterzanti 3 punti. Punti totali riconosciuti 14).*

Criterio 15: Trattori adattati per il lavoro in bosco sono macchine operatrici (agricole, ecc) che con adeguati allestimenti diventano idonee ad un impiego forestale. Gli allestimenti possono consistere in cabina rinforzata, protezione dei pneumatici e agli organi di trasmissione, uso di pneumatici forestali a più tele, installazione di verricello o testata abbattitrice, ecc.

Non vengono considerate in questa categoria gli escavatori e le macchine movimento terra in generale che sono ammissibili ma non danno punteggio ai fini della formazione della graduatoria.

I punteggi sono cumulabili. *(per esempio, acquisto trattore agricolo adattato ad uso in bosco 0 punti, dotato di braccio caricatore 1. Punti totali riconosciuti 1).*

Criterio 16: Gru a cavo sono macchine forestali che svolgono esbosco per via aerea salvaguardando il suolo dagli impatti dovuti dal trascinamento o movimentazione terrestre del legname.

E' consentito l'acquisto anche di singole parti.

L'acquisto delle sole funi non da origine ad alcun punteggio ai fini della formazione della graduatoria.

I punteggi sono cumulabili. *(per esempio, acquisto di una gru a cavo 5 punti, a stazione motrice mobile 5 punti dotata di comando a distanza 3 punti. Punti totali riconosciuti 13).*

- Criterio 17:** Verricelli forestali con o senza comando a distanza (radio o a cavo).
I due punteggi sono cumulabili. *(per esempio, acquisto di un verricello forestale 5 punti, se dotato di comando a distanza 3 punti. Punti totali riconosciuti 8.)*
- Criterio 18:** Rimorchi forestali trazionati con asse oscillante e/o con timone sterzante.
- Criterio 19:** Pinza forestale con motosega azionata idraulicamente, con funzione di raccolta o carico di legna o legname e taglio.
- Criterio 20:** Testata abbattitrice sia ammassatrici (feller-buncher), sia abbattitrici-esboscatrici (feller-skidder).
- Criterio 21:** Testata processore, corpo unico dotato di attrezzatura per sramatura, depezzatura, avanzamento del legno e misurazione.

IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE

- Criterio 22:** Impianti **mobili** per la produzione di travi e tavole (legno da opera) alimentati dal presa di potenza o motore endotermico autonomo. Non sono ammessi impianti fissi e/o alimentati elettricamente.
- Criterio 23:** Impianti per l'essiccazione della biomassa ad uso energetico alimentati solo da fonti rinnovabili e legna (non ammesse alimentazione a combustibili fossili).
- Criterio 24:** Impianti per la produzione di biomasse combustibili (cippato, cippatino e pellet) impiegate in impianti di trasformazione energetica che hanno rendimenti elevati e correlate basse emissioni.

6 IMPEGNI

Quando si firma la domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento. Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione, si distinguono pertanto in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali provoca la decadenza totale della domanda di sostegno; il mancato rispetto degli impegni accessori provoca invece una decadenza parziale della domanda di sostegno.

6.1 Impegni essenziali

Di seguito l'elenco degli impegni essenziali:

1. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex-post da parte dei soggetti incaricati al controllo;
2. garantire la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionalità del bene per un periodo di **5 anni** a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo;
3. non alienare e garantire la destinazione d'uso del bene per un periodo di **5 anni** dalla data di liquidazione del saldo del contributo;
4. conservare tutta la documentazione in originale relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per i **5 anni** successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
5. conservare e rendere disponibili tutte le fatture per l'acquisizione della condizione di ammissibilità al paragrafo 5.2 punto 8) e del punteggio relativo al CRITERIO 2 del paragrafo 5.5, per i **5 anni** successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
6. Mantenere la sede secondaria ed unità locale (sede operativa) sul territorio regionale per i **5 anni** successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
7. Il beneficiario dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

6.2 Impegni accessori

Di seguito l'elenco degli impegni accessori:

- realizzare e concludere gli investimenti entro **24 mesi** dalla data di ammissione a finanziamento, salvo l'eventuale proroga richiesta e concessa;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto al successivo paragrafo 10);
- presentare la domanda di saldo del contributo entro i termini stabiliti al paragrafo 9.3)
- presentare domanda di variante entro i termini stabiliti al paragrafo 9.2.1;
- effettuare adattamenti tecnici senza aver preventivamente presentato comunicazione;

- mantenere la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (es. PEFC, FSC o altre forme di certificazione forestale che hanno dato origine all'assegnazione di punteggi di priorità) per il periodo di impegno dell'investimento (5 anni).

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo è definita al paragrafo **9.4).**

7 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Si distinguono tre macro fasi per l'ottenimento del contributo attraverso il presente bando:

1. la ricevibilità delle domande di aiuto;
2. l'ammissibilità della domanda di aiuto;
3. la realizzazione degli interventi e il pagamento dell'aiuto spettante.

Nei paragrafi successivi vengono descritti nel dettaglio i Responsabili e le singole fasi del procedimento amministrativo ai sensi della L.R. 14/2014.

7.1 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L.R. 14/2014 il Responsabile del Procedimento per le fasi di ricezione delle domande di sostegno, di verifica dei requisiti di ammissibilità e di accoglimento, di istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno, di formulazione della graduatoria ed ammissione a contributo e relativa comunicazione, è il Dirigente del Settore Foreste - Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda le fasi successive all'ammissione a finanziamento, i responsabili del procedimento sono i dirigenti dei Settori regionali competenti per territorio, cui le domande saranno automaticamente assegnate in base alla localizzazione degli interventi.

L'avvio del procedimento e i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, saranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito internet regionale <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/finanziamenti/psr.html>

7.2 Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA FASE	TERMINI
1. Presentazione della domanda di aiuto completa di tutta la documentazione richiesta	Richiedente	Entro il 2 luglio 2021
2. Ricezione e protocollazione delle domande di aiuto	CSI – servizi agricoltura	Periodo di apertura del Bando
3. Valutazione di ricevibilità delle istanze	Dirigente del Settore Foreste	Entro 120 giorni dal giorno successivo alla chiusura del Bando
4. Istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di aiuto, formulazione, approvazione graduatoria e ammissione a finanziamento	Dirigente del Settore Foreste	Entro 120 giorni dal giorno successivo alla chiusura del Bando
5. Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Beneficiario	Entro 180 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento
6. Istruttoria domanda di anticipo	Dirigenti dei Settori Tecnici Regionali competenti per territorio	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
7. Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Entro 180 giorni dal termine per la realizzazione dell'investimento
8. Comunicazione di adattamento tecnico	Beneficiario	Prima dell'effettuazione dell'investimento
9. Istruttoria domanda di variante	Dirigenti dei Settori Tecnici Regionali competenti per territorio	Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di variante
10. Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro il termine ultimo per la realizzazione dell'investimento
11. Istruttoria domanda di proroga	Dirigenti dei Settori Tecnici Regionali competenti per territorio	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di proroga
12. Presentazione domanda di pagamento di saldo	Beneficiario	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la realizzazione dell'investimento
13. Istruttoria domanda di pagamento di saldo, elenchi di liquidazione	Dirigenti dei Settori Tecnici Regionali competenti per territorio	Entro 60 giorni dalla domanda di pagamento di saldo
14. Autorizzazione ed esecuzione dei pagamenti	ARPEA	Entro i termini previsti dalle procedure ARPEA
15. Controlli ex-post	Dirigenti dei Settori Tecnici Regionali competenti per territorio	Entro i termini previsti dal Bando

8 AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO

Prima di presentare domanda di aiuto è obbligatoria l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e la costituzione del fascicolo aziendale. L'iscrizione all'Anagrafe Agricola e la costituzione del fascicolo possono essere fatte:

1. presso i Centro di Assistenza Agricola (CAA). Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-cao-centri-di-assistenza-agricola>

2. presso la P.A. utilizzando la procedura ed i modelli reperibili sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta l'impossibilità di presentazione della domanda stessa.

Nella sezione "anagrafica" della "Anagrafe Agricola del Piemonte" è necessario inserire l'indirizzo di posta certificata (PEC) e e-mail nei rispettivi campi.

8.1 Presentazione della domanda di aiuto

8.1.1 Modalità di presentazione delle domande di aiuto

Ogni beneficiario può presentare un'unica domanda relativa ad uno o più interventi tra quelli indicati al paragrafo 5.3.1 per i quali richiede il finanziamento.

Le domande devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni". Le domande non rilasciate dal Sistema sono ritenute irricevibili.

L'inoltro con modalità diverse determina la pronuncia di non ricevibilità.

8.1.2 Termini per la presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto possono essere presentate per via telematica a partire dalle **ore 12:00 del giorno lunedì 29 marzo 2021** ed obbligatoriamente **entro le ore 12:00 del giorno venerdì 2 luglio 2021**, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema SIAP, difficoltà di

connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. E' esclusa ogni responsabilità di Regione Piemonte qualora per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al sistema SIAP entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

8.1.3 *Contenuto della domanda di aiuto*

Alla domanda di aiuto deve essere allegata in **formato non modificabile PDF** la seguente documentazione:

1. Relazione firmata dal richiedente o dal professionista incaricato regolarmente iscritto all'ordine competente per materia, comprensiva di:
 - a. descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (attività svolte, dotazione immobiliare, parco macchine, composizione della forza lavoro, processi produttivi aziendali) e di quella prevista al termine degli interventi programmati (investimenti che si intendono realizzare, obiettivi che si intende di raggiungere) come indicato dal MODELLO 1;
 - b. illustrazione dell'aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali a seguito dell'investimento;
 - c. motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici (non necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso);
 - d. nel caso in cui non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto;
 - e. calcolo del rapporto costo investimento su media fatturato degli anni 2018, 2019 e 2020 per l'acquisizione della condizione di ammissibilità al paragrafo 5.2 punto 8) ed eventuale Criterio 2 del paragrafo 5.5);
 - f. codici Inps ed Inail;
2. Copia di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore devono riportare:
 - a. Indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;
 - b. Sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;

- c. Prezzo netto;
 - d. Termini di pagamento;
 - e. Tempi di consegna.
3. Calcolo del punteggio relativo ai criteri di cui al paragrafo 5.5 tramite apposito foglio di lavoro come indicato al paragrafo 5.5;
 4. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 rese in domanda:
 - di non essere impresa in difficoltà;
 - relativa ai MC di legname tondo lavorati come indicato al paragrafo 5.2, punto 5.
 - del fatturato degli anni 2018-2019-2020 per l'acquisizione della condizione di ammissibilità al paragrafo 5.2 punto 8) e del criterio 2 del paragrafo 5.5. Le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari dovranno indicare il fatturato per gli anni disponibili. Qualora l'impresa fosse nel suo primo anno di vita, tale requisito non si applica;
 - dichiarazione di assunzione del maggior onere finanziario, a firma del richiedente, derivante da un investimento eccedente la quota massima ammessa dal presente bando;
 - che il beneficiario non è presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf);
 - che il beneficiario rispetta le regole di cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014.
 5. Eventuale altra documentazione utile per l'acquisizione di ulteriore punteggio per la graduatoria;

I documenti indicati dal n. 1 al n. 3 sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione rende la domanda irricevibile (paragrafo 8.2), con conseguente esclusione dalle successive fasi valutative.

Le dichiarazioni al punto 4 sono rese in domanda nella sezione Quadro-Dichiarazioni del SIAP. Pertanto, solo la domanda ritenuta ricevibile sarà avviata alla valutazione di ammissibilità.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio, implicherà la non attribuzione degli elementi richiesti in domanda.

8.1.4 Dichiarazioni rese in domanda

Laddove indicato, i dati contenuti e le dichiarazioni sottoscritte dagli interessati nelle domande hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000).

Le false dichiarazioni hanno l'effetto di escludere il richiedente dai benefici e di recuperare delle eventuali somme indebitamente percepite (D.P.R. 445/2000, articolo 75 - Decadenza dai benefici).

8.2 Ricevibilità delle domande

La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale delle domande.

Sono dichiarati irricevibili con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative di ammissibilità, le domande:

- a) Prive della documentazione dal punto 1 al punto 3 del paragrafo 8.1.3;
- b) Prive, relativamente al punto 1 del paragrafo 8.1.3, della firma del richiedente ovvero del professionista incaricato, regolarmente iscritto all'ordine competente per materia;
- c) Richiedenti differenti da quelli indicati al paragrafo 5.1.1;
- d) Presentazione della domanda con modalità diversa da quanto indicato al paragrafo 8.1.

Gli incaricati dell'istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.

In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e pertanto **non ammissibile**.

In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

Le domande considerate non ricevibili non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2014. Il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

Il richiedente può presentare ricorso secondo le modalità indicate al paragrafo 8.3.4.

Le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità di cui al paragrafo 8.3.1.

8.3 Istruttoria della domanda di aiuto

8.3.1 Controlli amministrativi

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono (art. 48 Reg. UE 809/2014) la verifica:

- della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
- della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi del bando;
- della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando;
- del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti previsti dal bando;
- la ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazioni che si vuole realizzare;
- eventuale sopralluogo;
- la determinazione della spesa ammessa e dell'ammontare del contributo concedibile.

Le verifiche vengono svolte entro **120 giorni** a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di aiuto così come prevista dal bando. Detto termine di scadenza è la data di avvio del procedimento ai sensi della legge L.R. 14/2014, mentre il **centovesimo** giorno dall'avvio come in precedenza indicato è il termine del procedimento, salvo eventuali dilazioni per sospensioni o interruzioni istruttorie.

Gli incaricati dell'istruttoria hanno la facoltà di chiedere, tramite PEC, integrazioni alla documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici, verificare i contenuti della relazione tecnica, la veridicità dei dati dichiarati e completare la documentazione che non costituiscono causa di irricevibilità anche provvedendo ad accertamenti d'ufficio presso altri Enti o Amministrazioni. Tali integrazioni devono pervenire tramite SIAP entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

Il controllo documentale delle domande di aiuto presentate sarà effettuato sul 100% mentre sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti i controlli saranno a campione.

8.3.2 *Esito dell'istruttoria*

Al termine dell'istruttoria l'Ufficio competente redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito al responsabile del procedimento:

- **negativo** (non ammessa a finanziamento) indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo (assenza di requisiti di ammissione, ecc);
- **positivo** (domanda ammessa a finanziamento) indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
 - il punteggio definitivo assegnato;
 - gli interventi e le relative spese ammesse;
 - l'ammontare del contributo concedibile.
- **parzialmente positivo**: (domanda ammessa a parziale finanziamento) indicando gli elementi che hanno determinato il parziale esito positivo:
 - il punteggio definitivo assegnato, specificando i punteggi non assegnati;
 - gli interventi e le spese ammesse, specificando gli investimenti non ammessi;
 - l'ammontare del contributo concedibile.

In caso di esito negativo, tramite PEC viene informato il richiedente che, entro 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalla L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 concernenti norme generali sull'azione amministrativa (partecipazione al procedimento istruttorio). Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione.

Le osservazioni possono essere presentate unicamente attraverso il SIAP con la funzione "controdeduzioni al preavviso di rigetto".

I verbali di istruttoria costituiscono la base per la determinazione dirigenziale di approvazione di una graduatoria di finanziabilità.

8.3.3 *Graduatoria*

Il Responsabile del Procedimento, a conclusione della fase istruttoria sopra descritta, formula ed approva la graduatoria finale con Determinazione Dirigenziale che verrà comunicata ai richiedenti insieme agli esiti di istruttoria mediante:

- pubblicazione sul BU della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione;

- pubblicazione sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- comunicazione via PEC ai richiedenti.

La graduatoria, formulata sulla base dei criteri di selezione esposti al paragrafo 5.5), definisce due gruppi di domande:

1. domande ammesse finanziabili e non finanziabili sulla base delle risorse disponibili,
2. domande inammissibili escluse per mancanza di requisiti di ammissibilità con le relative motivazioni.

La graduatoria finale rimane valida sino alla concorrenza delle risorse già stanziato per l’attuazione dell’Operazione 8.6.1 e per eventuali nuovi stanziamenti derivanti o dall’utilizzo di economie o dall’estensione del periodo di programmazione dell’attuale PSR (2014-2020).

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio sino alla concorrenza delle risorse stanziato e di eventuali nuovi stanziamenti derivanti o dall’utilizzo di economie o dall’estensione del periodo di programmazione dell’attuale PSR (2014-2020).

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi è data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il contributo disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nella graduatoria dovranno essere utilizzate prioritariamente per le domande di aiuto parzialmente finanziate, al fine di coprire la quota di contributo riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

8.3.4 Riesame e ricorsi

Il richiedente, ricevuta la comunicazione di esito istruttorio sopraindicato (ammissione o non ammissione a finanziamento), può chiedere all’ente istruttore il riesame della pratica di fronte all’autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche di seguito descritte:

- relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e secondo le modalità previste dall’ordinamento;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.p.r. 1199/1971 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

9 EROGAZIONE DELL'AIUTO

Il contributo viene erogato mediante il pagamento:

- di eventuale anticipo come indicato nel paragrafo 9.1;
- del **solo saldo** sino alla concorrenza del contributo spettante.

I beneficiari hanno la facoltà di richiedere l'erogazione dell'anticipo del contributo come specificato nel seguito.

9.1 Domanda di pagamento dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo entro **180 giorni** dalla comunicazione di ammissione al finanziamento pari al massimo del 50% dell'importo del contributo concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia, di importo corrispondente al 100 % dell'importo anticipato.

La garanzia fideiussoria, contratta con un istituto di credito o assicurativo, deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da ARPEA e pubblicato sul sito dell'Agenzia. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ed autorizzati per il ramo cauzioni; la garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA.

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dagli Organismi Delegati in convenzione con ARPEA stessa.

9.1.1 Presentazione delle domande dell'anticipo

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la garanzia a favore di ARPEA nel seguente modo:

- a) nel caso di beneficiario privato, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un istituto di credito o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di Arpea. Gli istituti assicurativi che rilasciano

le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS e autorizzati per il ramo cauzioni (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);

b) al fine di consentire i controlli previsti dal Codice antimafia vigente (ad esclusione di contributo richiesto pari o inferiore a 150.000,00€, come definito all'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 specificando gli investimenti non ammessi);

- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, con l'indicazione delle generalità nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- la dichiarazione sostitutiva relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.

9.1.2 Istruttoria delle domande dell'anticipo

Le verifiche sono effettuate entro **30 giorni** dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dell'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

9.2 Variazioni progettuali

Può essere richiesta, dopo la concessione dei benefici, **una sola variante** debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.

Sono considerate varianti, ed in quanto tali oggetto di approvazione preventiva da parte del Settore competente:

- cambio di beneficiario,
- cambio di sede dell'investimento,

- cambio del tipo di investimento elencata al paragrafo 5.3.1 punto 1) punto 2) e punto 3)

Non sono considerati varianti al progetto originario, fermo restando contenuti e finalità del progetto presentato, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti e macchinari previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente identici a quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerente con l'intervento ammesso.

Le varianti relative al "cambio di beneficiario" sono disciplinate nel precedente paragrafo 5.1.3) a cui si rinvia.

Sono considerate adattamenti tecnici:

- le modifiche di dettaglio e/o soluzioni tecniche migliorative e/o l'inserimento di nuove voci di spesa a parità di tipologia di investimento (es. cambio modello nell'ambito dello stesso tipo di investimento);
- i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene oggetto di cambio e fermo restando l'importo del contributo concesso in sede di istruttoria di ammissibilità.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile complessiva, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva, la maggiore spesa resta a carico del beneficiario.

Sono possibili compensazioni tra diverse tipologie di spesa.

Le varianti devono essere preventivamente richieste. Qualora sia accertata in sede di verifica finale l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva come indicato al paragrafo 9.2.1, le diverse spese sostenute ma non autorizzate sono considerate inammissibili e il contributo concesso è soggetto alle disposizioni indicate paragrafo 9.4.

Gli adattamenti tecnici devono essere **preventivamente comunicati all'ufficio istruttore** al fine di escludere la necessità di una variante.

9.2.1 Presentazione delle domande di variante

La domanda di variante può essere presentata **una sola volta** unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate, entro **120 giorni** dal termine ultimo per completare l'investimento come indicato al paragrafo 9.3.3.

Il beneficiario deve inoltrare, tramite SIAP, un'apposita domanda di variante corredata da:

- a) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato; sottoscritta dal progettista;
- b) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, firmato dal beneficiario del contributo, come previsto dal SIAP;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal SIAP;

9.2.2 Istruttoria della domanda di variante

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di **45 giorni** dal ricevimento delle domande di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa della variante del progetto e la sua compatibilità con il bando di attuazione.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente) o fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Il Responsabile può concedere o non concedere la variante comunicando in entrambi i casi, tramite PEC, la decisione al beneficiario.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

9.3 Domanda di pagamento di saldo

Entro i **successivi 60 giorni** dalla realizzazione dell'investimento il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata mediante il portale SIAP e nelle medesime modalità delle precedenti domande.

Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale per l'istruttoria di Organismi Delegati in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

9.3.1 Presentazione delle domande di saldo

Alla domanda il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. al fine di consentire i controlli previsti dal Codice antimafia vigente (ad esclusione di contributo richiesto pari o inferiore a 150.000,00€):
 - la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, con l'indicazione delle generalità nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
 - la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
 - la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.
2. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;
3. copia delle fatture relative agli investimenti realizzati; tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare in originale nella descrizione della stessa (a cura del fornitore) la dicitura "PSR 2014-2020 Regione Piemonte, Misura 8 – Operazione 8.6.1", pena l'inammissibilità dell'importo relativo. Non sarà ammessa una dicitura scritta o apposta successivamente all'emanazione della fattura, in aggiunta alla descrizione;
4. copia dei documenti contabili dei pagamenti effettuati mediante il **conto corrente dedicato**:
 - copia dei bonifici o ricevuta bancaria (Riba) eseguiti, prodotti dalla Banca, con il riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "internet banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della

transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento e copia del l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio.

- carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata per importi modesti, che non superino 500,00€, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestante
- il quadro economico consuntivo;
 - la conformità dell'intervento realizzato con quello ammesso a finanziamento;
 - l'effettuazione e il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalle norme vigenti per l'intervento effettuato;
 - l'assunzione di ogni responsabilità inerente l'acquisizione e l'installazione di macchine, attrezzature e impianti per i quali si richiede il finanziamento;
 - che le opere realizzate non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
6. comunicazione delle modifiche apportate al progetto in seguito agli adeguamenti tecnici indicati al paragrafo 9.2);
7. copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi rispondono alle norme CE;

Il pagamento in contanti non è consentito in nessun caso e per nessun importo.

9.3.2 Istruttoria delle domande di saldo

La liquidazione del saldo del contributo (artt. 48 e 49 del Reg. UE 809/2014) è concessa dopo:

1. la verifica della presenza, adeguatezza e completezza dei documenti richiesti a saldo;
2. la verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle opere indicati nel progetto;
3. la verifica che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
4. la verifica che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;

5. l'effettuazione di un sopralluogo inteso a verificare sul posto:

- la realizzazione dell'investimento, valutando soprattutto la conformità al progetto ammesso a finanziamento;
- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Gli importi massimi a saldo ammessi al finanziamento sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e rendicontate risultino inferiori a quanto previsto o risultino non ammissibili. Qualora fosse riconosciuta a rendiconto una spesa complessiva inferiore all'ammontare delle somme già erogate, la Regione Piemonte provvederà al recupero dell'indebito secondo le modalità e nei tempi determinati con apposito provvedimento.

Le verifiche vengono svolte entro **60 giorni** a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

9.3.3 Durata e termini di realizzazione dell'investimento

Gli interventi finanziati devono essere ultimati al massimo entro **24 mesi** dalla data di notifica dell'ammissione a finanziamento. Le relative spese decorrono a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto. I documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) devono riportare la data effettiva di acquisto.

La mancata realizzazione dell'investimento entro il termine suddetto comporta la decadenza parziale del contributo, come illustrato al paragrafo 6).

Sono ammesse proroghe del termine di realizzazione dell'investimento solo se imputabili a cause di forza maggiore debitamente giustificate.

Alla richiesta di proroga, da presentare entro il termine ultimo per la realizzazione dell'investimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dell'investimento e alla rendicontazione delle relative spese entro la nuova scadenza e l'impegno a prorogare la polizza fideiussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore esclusivamente tramite il portale SIAP. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **30 giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a realizzare l'investimento per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'investimento possa essere comunque completato nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento l'investimento; in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 90 giorni.

9.3.4 Cause di forza maggiore

Ai fini del sostegno le "cause di forza maggiore", in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono riconosciute solo nei casi individuati dall'art. 2 comma 2 del reg. (UE) 1306/2013.

In tali casi, entro **15 giorni** dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante. Perché sia considerata causa di forza maggiore, il beneficiario deve dimostrare di avere attuato tutte le necessarie cautele, e che nonostante esse, l'evento non poteva essere evitato.

9.4 Riduzioni e sanzioni

Fatta salva l'applicazione del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, in caso di mancato rispetto degli impegni indicati al paragrafo 6.2) ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che disciplinate nell'allegato A del presente bando, in applicazione del D. M. n. 2490 del 25/01/2017.

9.5 Controlli ex -post

Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti impegni ex-post ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 art. 52, saranno attivati specifici controlli da

effettuarsi su un campione che copra almeno l'1% della spesa erogata riferito alle operazioni per le quali è stato pagato il saldo finale.

Qualora gli incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità o inadempienze non sanabili rispetto agli impegni assunti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, la Direzione competente disporrà e notificherà con proprio atto amministrativo la sospensione dell'autorizzazione e l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento e recupero delle somme già erogate, maggiorate dei relativi interessi maturati.

Il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

Entro la data di presentazione della domanda di pagamento, e comunque entro la visita in loco da parte del soggetto competente dell'istruttoria della domanda di pagamento, **il beneficiario appone una targa permanente** per i singoli interventi che comportino investimenti di costo complessivo superiore a 50.000 €. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

Le targhe devono essere in materiale resistente alle intemperie e inamovibili. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio della targa.

Le targhe **devono recare in maniera chiara e leggibile:**

- il nome e il principale obiettivo dell'operazione e una descrizione del progetto/dell'intervento;
- l'emblema dell'Unione europea, conforme agli standard grafici quali presentati sul sito https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it , unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:
- l'emblema della Repubblica Italiana , conforme agli standard grafici quali presentati sul sito <http://www.quirinale.it/qnrw/simboli/emblema/emblema.html>
- l'emblema di Regione Piemonte, conforme agli standard grafici quali presentati sul sito <https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/marchio-ufficiale-regione-piemonte/marchio-ufficiale-della-regione-piemonte>

- Il logo del PSR 2014-2020 (vedi link in fondo al paragrafo)

Per i beneficiari che dispongono di un proprio sito web, le stesse informazioni devono essere riportate con descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell'allegato 3 del Reg. n. 808/2014.

La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità verrà effettuata dall'ufficio istruttore competente.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

Ulteriori informazioni per beneficiari PSR 2014-2020 sulle azioni di informazione e comunicazione obbligatorie da attuare a seguito di investimenti e progetti possono essere trovate al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>

11 DISPOSIZIONI GENERALI

- Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale, dal documento "Linee guida spese ammissibili 2014-2020" approvate dalla Conferenza di Stato – Regioni dell'11 febbraio 2016 ed ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale;
- Laddove sono indicati dei termini temporali espressi in giorni, mesi o anni, si intendono i periodi di calendario;
- Qualsiasi comunicazione al e del beneficiario devono essere effettuate tramite PEC ai seguenti indirizzi:

⇒ Settore Foreste: *foreste@cert.regione.piemonte.it*

⇒ Settori Tecnici Territoriali: *tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it*

tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it

tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it

tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it

- Errori palesi:

il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione della domanda di aiuto, di pagamento ed eventuali documenti giustificativi ai sensi dell'art. 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Per le domande di pagamento ed eventuali documenti giustificativi la richiesta deve pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema SIAP.

L'ufficio istruttore e l'organismo pagatore valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

- Domanda di rinuncia:

in qualsiasi momento il richiedente o il beneficiario può comunicare tramite SIAP il ritiro della domanda di aiuto, di pagamento o altre dichiarazioni ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, a condizione che il richiedente o il beneficiario non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda, direttamente dal SIAP, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento ovvero se la domanda stessa è stata ammessa al finanziamento;

- Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice del GDPR 2016/679 dati personali forniti al Settore Foreste saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Foreste. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento UE 1305/2013. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività dei bandi per l'erogazione di contributi del PSR 2014-2020, misure varie, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;

- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Foreste;
- Il Responsabile esterno del trattamento è CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it;
- I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dal Responsabile esterno individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile esterno, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- I dati personali sono conservati, per il periodo di anni dieci;
- I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile esterno del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

12 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 di cui si è preso atto con deliberazione

della Giunta regionale n. 29-2396 del 09 novembre 2015

- Reg. (UE) 1303/2013;
- Reg. (UE) 1305/2013, in particolare l'art. 17, comma 1, lettere a), b), c) d); art. 45; art. 46;
- Reg. (UE) 1306/2013;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Reg. (UE) 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Codice di amm. Digitale – Art. 5 bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs 30/12/2010, n.235).

13 CONTATTI

Portale Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP)

Assistenza applicativo tel.011/08.24.455 lun -ven ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi

Mail: servizi.agricoltura@csi.it

È possibile richiedere chiarimenti procedurali e documentali al Settore Foreste tramite posta elettronica al seguente indirizzo: comunicazioneforestale@regione.piemonte.it

14 Allegati

Allegato 1 Modello Relazione Tecnica-Economica

Allegato 2 Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 8.6.1

ALLEGATO 1

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICO

NOTA BENE: il presente modello non è da compilare ma costituisce lo schema da seguire per la stesura della relazione tecnica come indicato al paragrafo 8.1.3 punto 1.

1 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1.1 Descrizione del tipo di attività svolta e dell'organizzazione delle fasi di lavorazione e commerciali.

(Fornire una descrizione sintetica della struttura e degli obiettivi dell'impresa, illustrando le fasi di lavorazione e le modalità con cui le diverse operazioni sono organizzate).

1.2 Descrizione delle dotazioni immobiliari (terreni, boschi, piazzali, capannoni, essiccatoi, uffici, etc.):

(Illustrare la localizzazione e la strutturazione dell'impresa, anche in relazione alle esigenze di lavorazione del legname, in modo che risulti in modo chiaro l'utilizzo delle strutture e la loro funzione).

1.3 Elenco e descrizione delle macchine e delle attrezzature impiegate nell'attività aziendale:

(Descrivere sinteticamente le modalità organizzative prevalenti dei cantieri in cui vengono utilizzate le macchine fornendo anche indicazioni circa il loro utilizzo medio annuo. Occorre inoltre indicare l'eventuale ricorso a lavori conto terzi per lo svolgimento di particolari fasi di lavorazione).

1.4 Elenco e descrizione del personale impiegato (compresi l'imprenditore e i familiari):

(Illustrare l'organizzazione del lavoro dal punto di vista dell'impiego della mano d'opera: es. numero e composizione delle squadre con il numero di addetti alle varie fasi: abbattimento, esbosco, trasporto, etc.. Particolare attenzione va dedicata al ruolo dell'imprenditore e degli eventuali familiari).

1.5 Descrizioni dei processi produttivi aziendali relativi alle attività prima dell'investimento:

(Occorre fornire una descrizione di maggior dettaglio delle modalità operative relative alle attività di acquisto e vendita dei prodotti legnose delle modalità operative aziendali relative alla attività selvi colturali.)

2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'INVESTIMENTO

(Fornire una motivata risposta alla domanda del perché si fa l'investimento. Sono da affrontare in modo chiaro i vari aspetti considerati: dall'aumento della capacità lavorativa (es. mc/ora) e quindi del fatturato, allo svolgimento di nuove fasi di

lavorazione prima non possibili o fatte in modo meno efficiente (es. depezzatura o sramatura meccanizzate in luogo di quelle manuali), allo svolgimento di fasi di lavoro con maggiori livelli di sicurezza.)

2.1 Obiettivi tecnici, produttivi e inerenti la sicurezza del lavoro:

2.2 Obiettivi organizzativi e di impiego della mano d'opera:

2.3 Obiettivi economici:

3 DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

3.1 Tipo e caratteristiche tecniche e operative degli investimenti di cui al paragrafo 5.5 delle norme tecniche ed amministrative.

(Occorre fornire una ampia illustrazione degli investimenti e di come questi consentano il raggiungimento degli obiettivi prefigurati.)

3.2 Calcolo del rapporto tra il costo investimento (al netto di IVA) e la media del fatturato degli anni 2018-2019-2020 per l'acquisizione della condizione di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2 punto 8) e del criterio 2 del paragrafo 5.5;

ANNO FISCALE	IMPORTO FATTURATO [€]
2018	
2019	
2020	

Formula:

IMPORTO INVESTIMENTO NETTO DI IVA

 IMPORTO FATTURATO 2018 + IMPORTO FATTURATO 2019 + IMPORTO FATTURATO 2020

3.3 Motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici.

3.4 Relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto, qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro

4 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DOPO L'INVESTIMENTO - PREVISIONI

4.1 Descrizione delle modifiche previste nelle fasi di lavoro e nell'organizzazione dell'attività:

(Illustrare nel modo più chiaro e coerente possibile la situazione aziendale che si verrà a creare dopo gli investimenti richiesti. Si tratta di fare previsioni realistiche sia dal punto di vista della mano d'opera impiegata che dal punto di vista dei risultati tecnici ed economici. Le conclusioni devono dimostrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed evidenziare la congruità degli investimenti con gli stessi.)

Luogo: _____ data: _____

Firma: _____

ALLEGATO 2

Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 8.6.1 – “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali” - Bando 2021.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità associate a un richiedente o a una domanda sono i requisiti che devono essere soddisfatti completamente in modo che il richiedente e la domanda risultino ammissibili al sostegno nell'ambito del PSR.

Di seguito si riportano le condizioni di ammissibilità elencate nel Bando anno 2021 (paragrafo 5.2):

1. L'impresa può avere una sede legale fuori dalla regione Piemonte, ma deve avere almeno una sede secondaria ed unità locali (sedi operative) stabile sul territorio regionale da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando desunta dalla visura camerale e con il codice ATECORI 02.10 o 02.20.
2. Il richiedente deve essere regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte;
3. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicata al paragrafo 4);
4. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (art. 26 c.3 Reg. n. 1305/2013);
5. Il richiedente deve lavorare volumi di legname tondo al di sotto di 10.000 metri cubi all'anno, calcolato sulla media degli ultimi tre anni considerando legname abbattuto in proprio, acquistato (in piedi ed abbattuto) e lavorato per conto terzi;
6. Sono ammessi investimenti per l'acquisto di nuovi macchinari legati all'utilizzo di legname tondo indicati al paragrafo 5.3.1);
7. Gli investimenti devono comportare un aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali;
8. La sostenibilità economica dell'investimento deve avere il rapporto tra la spesa totale dell'investimento oggetto della domanda e la media del fatturato degli anni 2018, 2019 e 2020 uguale o inferiore a 2,5 (ad es. per un investimento di 350.000,00€ e fatturato medio degli ultimi tre anni pari a 150.000,00 € il rapporto è di 2,3). Per le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati, il calcolo della sostenibilità verrà effettuato sugli anni disponibili. Qualora l'impresa fosse nel suo primo anno di vita, tale requisito non si applica e non dà punteggio. La media dei fatturati degli ultimi tre anni deve essere dichiarata ai

sensi del DPR 445/2000 e il rapporto deve essere calcolato e riportato nella relazione tecnico-economica - Modello 1 riportato al paragrafo 14 ;

9. Il beneficiario non deve risultare impresa in difficoltà come indicato al paragrafo 5.1.2).
10. Il beneficiario dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.
11. Il beneficiario (legale rappresentante) non dovrà essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
12. Il beneficiario non deve essere presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf);
13. Il beneficiario deve rispettare le regole di cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014;
14. Raggiungere un punteggio non inferiore a 35 punti da calcolare in base a quanto stabilito al paragrafo 5.5;

Il mancato rispetto di una sola condizione di ammissibilità comporta il rifiuto o l'**esclusione (riduzione totale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.**

Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, e dell'art. 13 del Decreto Ministeriale n° 1867 del 18.01.2018 il “sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità”.

IMPEGNI

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni. Pertanto, gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- a) sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- b) sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

Impegni essenziali

1 - consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex-post da parte dei soggetti incaricati al controllo;

2 - garantire la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionalità del bene per un periodo di **5 anni** a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo;

3 - non alienare e garantire la destinazione d'uso del bene per un periodo di **5 anni** dalla data di liquidazione del saldo del contributo;

4 - conservare tutta la documentazione in originale relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per i **5 anni** successivi alla liquidazione del saldo del contributo;

5 - conservare e rendere disponibili tutte le fatture per l'acquisizione della condizione di ammissibilità al paragrafo 5.2 punto 8) e del punteggio relativo al CRITERIO 2 del paragrafo 5.5, per i **5 anni** successivi alla liquidazione del saldo del contributo;

6 - Mantenere la sede secondaria ed unità locale (sede operativa) sul territorio regionale per i **5 anni** successivi alla liquidazione del saldo del contributo.

7 Il beneficiario dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, **il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta l'esclusione (riduzione totale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse**, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Impegni accessori

1 - realizzare e concludere gli investimenti entro **24 mesi** dalla data di ammissione a finanziamento, salvo l'eventuale proroga richiesta e concessa;

2 - rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto al successivo paragrafo 10);

3 - presentare la domanda di saldo del contributo entro i termini stabiliti al paragrafo 9.3)

4 - presentare domanda di variante entro i termini stabiliti al paragrafo 9.2.1;

5 - effettuare adattamenti tecnici senza aver preventivamente presentato comunicazione;

6 - mantenere la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (es. PEFC, FSC o altre forme di certificazione forestale che hanno dato origine all'assegnazione di punteggi di priorità) per il periodo di impegno dell'investimento (5 anni).

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, **il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la riduzione (parziale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse** e la restituzione delle eventuali somme percepite, come indicato al successivo paragrafo Riduzioni.

RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI PER INADEMPIENZE

In applicazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 1867 del 18.01.2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" vengono di seguito definiti i criteri per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti ai sensi delle "Misure non connesse alla superficie o agli animali" come elencate all'articolo 46 del reg. (UE) 809/2014.

A seconda dei casi si distinguono:

- Sanzione: ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione

amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

- Esclusione (riduzione totale): ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale n° 1867 del 18.01.2018, nel caso di accertamento del mancato rispetto di una condizione di ammissibilità oppure di un impegno essenziale, il sostegno viene totalmente revocato (se da erogare) e/o recuperato (se già erogato).
- Riduzione (parziale): nel caso di accertamento del mancato rispetto di un impegno accessorio il sostegno viene parzialmente ridotto con una percentuale, definita in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione di impegni.

SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA RIDUZIONE : REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudichi il raggiungimento della finalità generale dell'operazione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

L'articolo 36 del reg. (UE) 640/2014 accetta, infatti, la possibilità che il sostegno venga sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con una azione correttiva; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione), e il sostegno può essere erogato.

INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati".

Se nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

- ⇒ La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.
- ⇒ L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.
- ⇒ La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: **bassa=1, media=3, alta=5**.

E' necessario valorizzare la seguente matrice tipo di livello di infrazione dell'impegno (a titolo puramente esemplificativo):

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			
Valore X = media aritmetica $[3+1+3]= 2,3$			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Al fine di identificare la percentuale di riduzione, il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella seguente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%

$X \geq 4,00$	10%
---------------	-----

Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato alle eventuali sanzioni descritte al paragrafo “Sanzione”, applicate ai sensi del citato articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809 /2014.

In particolare, per l’operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali” Bando 2021, si definiscono le seguenti percentuali di riduzioni per la violazione degli impegni accessori:

Impegno 1: “realizzare e concludere gli investimenti entro 24 mesi dalla data di ammissione a finanziamento, salvo l’eventuale proroga richiesta e concessa”.

Entità e gravità: Data la natura dell’impegno, il peso da attribuire al parametro entità ed al parametro gravità, viene valutato basso (pari ad 1)

Tipo di controllo: documentale, visivo.

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no

Durata: sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell’impegno 1	Durata
Basso (1)	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi.
Medio (3)	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi.
Alto (5)	ritardo oltre 60 giorni e fino a 180 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno.

Impegno 2: “rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto al successivo paragrafo 10 del Bando”.

Entità e gravità: Data la natura degli impegno, il peso da attribuire al parametro entità ed al parametro gravità, viene valutato basso (pari ad 1).

Durata: sarà valutata in funzione del ritardo, in giorni rispetto al termine della sospensione con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Tipo di controllo: documentale, visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: sì, da effettuarsi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

Livello di infrazione dell'impegno 2	Durata
Basso (1)	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 60 giorni e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno.

Impegno 3: "presentare la domanda di saldo del contributo entro i termini stabiliti al paragrafo 9.3)".

Entità: Data la natura degli impegni, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato basso (pari ad 1).

Gravità: Data la natura dell'impegno, il parametro per l'individuazione della gravità è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale degli investimenti sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico).

Durata: Sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Tipo di controllo: Documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

Livello di infrazione dell'impegno 3	Gravità	Durata
Basso (1)	fino a 100.000 €	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi.
Medio (3)	tra 100.001 e 300.000 €	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi.

Alto (5)	oltre 300.000 €	oltre 60 giorni e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno.
----------	-----------------	---

Impegno 4: “presentare domanda di variante entro i termini stabiliti al paragrafo 9.2.1”

Entità: Data la natura degli impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato basso (pari ad 1).

Gravità: Data la natura dell’impegno, il parametro per l’individuazione della gravità è individuato nell’importo dell’intervento (importo totale degli investimenti sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico).

Durata: Data la natura dell’impegno, sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

Livello di infrazione dell’impegno 4	Gravità
Basso (1)	fino a 100.000 €
Medio (3)	tra 100.001 e 300.000 €
Alto (5)	oltre 300.000 €

Impegno 5: “effettuare adattamenti tecnici senza aver preventivamente presentato comunicazione.

Entità: Data la natura degli impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato basso (pari ad 1).

Gravità: Data la natura dell’impegno, il parametro per l’individuazione della gravità è individuato nell’importo dell’intervento (importo totale degli investimenti sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico).

Durata: Data la natura dell’impegno, sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

Livello di infrazione dell'impegno 5	Gravità
Basso (1)	fino a 100.000 €
Medio (3)	tra 100.001 e 300.000 €
Alto (5)	oltre 300.000 €

Impegno 6: “mantenere la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (es. PEFC, FSC o altre forme di certificazione forestale che hanno dato origine all’assegnazione di punteggi di priorità) per il periodo di impegno dell’investimento (5 anni).”

Entità: Data la natura degli impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato basso (pari ad 1).

Gravità: Data la natura dell’impegno, il parametro per l’individuazione della gravità è individuato nell’importo dell’intervento (importo totale degli investimenti sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico).

Durata: Data la natura dell’impegno, sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

Livello di infrazione dell'impegno 6	Gravità	Durata
Basso (1)	fino a 100.000 €	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	tra 100.001 e 300.000 €	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 300.000 €	oltre 60 giorni e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno.

INADEMPIENZA GRAVE PER RIPETIZIONE

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione. La ripetizione si determina a partire dall'anno di accertamento.

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5, entità=5, durata=5) queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo.

Qualora si accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente il beneficiario è esclusa dalla stessa misura o tipologia di operazione, per un anno civile dall'accertamento e per l'anno successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza della ripetizione.

FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 e s.m.i.

Per quanto non esposto nei precedenti paragrafi si rimanda integralmente al contenuto del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 1867 del 18.01.2018, loro modifiche e integrazioni, nonché alle specifiche procedure definite dall'Organismo Pagatore (ARPEA).

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono applicate sanzioni amministrative:

- se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, ne parziale ne integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di

valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

- se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6. A tale riguardo, si deve fare riferimento alle linee guida per l'individuazione degli errori palesi edite da Arpea e scaricabili all'indirizzo web:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/443-psr-2014-2020>

- se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa.

- se l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014).

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018.